

Publicato il 26/06/2020  
N. 04103/2020REG.PROV.COLL.  
N. 05257/2019 REG.RIC.  
N. 05583/2019 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2019, proposto da OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Lirosi, dall'Avvocato Marco Martinelli e dall'Avvocato Matteo Padellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS – Società Regionale per la Sanità s.p.a., in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Cristina Lenoci e dall'Avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Maria Cristina Lenoci in Roma, via Emanuele Gianturco, n.1;

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Cristina Lenoci e dall'Avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Cutaia e dall'Avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

OMISSIS s.r.l. in proprio e in qualità di mandante del r.t.i. con OMISSIS s.p.a., non costituita in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 5583 del 2019, proposto da OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Alberto Cutaia e dall'Avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché dall'Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocato Maria Cristina Lenoci e dall'Avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Maria Cristina Lenoci in Roma, via Emanuele Gianturco, n. 1;

OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Lirosi, dall'Avvocato Marco Martinelli e dall'Avvocato Matteo Padellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Grippo&Partners Studio Legale Gianni Origoni, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;

S2I Italia s.r.l., non costituita in giudizio;

nei confronti

Società Regionale per la Sanità – OMISSIS s.p.a., in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Leopoldo Di Bonito in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2;

per la riforma

quanto al ricorso n. 5583 del 2019 e quanto al ricorso n. 5257 del 2019:

della sentenza n. 2578 del 15 maggio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania,

sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente la procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l'affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania.  
visto l'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020 e l'art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020;  
visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;  
visti gli atti di costituzione nei giudizi riuniti della Società Regionale per la Sanità – OMISSIS s.p.a., di OMISSIS s.r.l., di OMISSIS s.r.l., di OMISSIS s.r.l. e di OMISSIS s.r.l.;  
visti tutti gli atti delle due cause riunite;  
vista l'ordinanza n. 7573 del 6 novembre 2019 di questa Sezione e tutti gli atti ad essa successivi depositati nei due giudizi;  
relatore nell'udienza del giorno 11 giugno 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, nell'assenza dei difensori, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa da remoto;  
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO e DIRITTO**

1. Il presente contenzioso origina dalla procedura di gara indetta dalla Società Regionale per la Sanità – OMISSIS s.p.a. (di qui in avanti solo OMISSIS s.p.a.) per l'affidamento del servizio quadriennale di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica per le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania.
  - 1.1. S21 Italia s.r.l., precedente gestrice del servizio, ha impugnato con ricorso R.G. n. 3314/2018 avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, la determinazione del Direttore Generale di OMISSIS s.p.a. n. 101 del 23 maggio 2018, nella parte in cui ha ammesso il r.t.i. capeggiato da OMISSIS s.r.l. (di qui in avanti Campione) al prosieguo della procedura di gara.
  - 1.2. Successivamente, S21 Italia s.r.l. ha stipulato con Datamanagement s.r.l. (di qui in avanti solo Datamanagement), odierna appellante, una cessione del ramo di azienda e la seconda è, quindi, subentrata nella posizione di S21 Italia s.r.l., previa verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, effettuata con la determinazione del Direttore Generale di OMISSIS s.p.a. n. 190 del 3 ottobre 2018.
  - 1.3. Con la determinazione n. 184 del 2 ottobre 2018, il Direttore Generale di OMISSIS s.p.a., preso atto dei verbali del seggio di gara, dei verbali della Commissione giudicatrice e di quelli del r.u.p., ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016, per il periodo di 48 mesi, in favore del r.t.i. composto da OMISSIS s.r.l. (di qui in avanti, per brevità, solo Campione) e da Beyond Information Technologies s.r.l., per un importo complessivo di € 4.553.456,17, oltre IVA.
  - 1.4. Detto provvedimento è stato impugnato, con due distinti ricorsi sempre proposti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, da OMISSIS s.r.l. (di qui in avanti C.E.D.O.C.A. s.r.l.), seconda classificata, e da Datamanagement, terza classificata.
  - 1.5. Più in particolare C.E.D.O.C.A., seconda classificata, con il ricorso R.G. n. 4351/2018, ha impugnato l'aggiudicazione e ne ha contestato la legittimità, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
    - 1) la violazione art. 97 Cost., la violazione dell'art. 80 del d. lgs n. 50/2016, la violazione dell'art. 75 d.P.R. 445 del 2000, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e lo sviamento di potere;
    - 2) la violazione dell'art. 97 Cost., la violazione degli artt. 59, comma 4, e 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016, la violazione degli artt. 6 e 11 del disciplinare di gara, la violazione del giusto procedimento di legge, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento e l'eccesso di potere;
    - 3) la violazione dell'art. 97 Cost., la violazione degli artt. 59, comma 4, e artt. 82, 83, 84, 85, 87 del d. lgs. n. 50 del 2016 nonché allegato XVII allo stesso, la violazione degli artt. 6 e ss. del disciplinare di gara, la violazione del giusto procedimento di legge, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento, l'eccesso di potere, l'inesistenza dei presupposti, la violazione degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000;
    - 4) la violazione dell'art. 97 Cost., la violazione degli artt. 59, comma 4, e 82, 83, 84, 85, 87 del d. lgs. n. 50 del 2016 nonché allegato XVII allo stesso, la violazione degli artt. 6 e ss. del disciplinare di gara, la violazione del giusto procedimento di legge, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, la contraddittorietà, lo sviamento, l'eccesso di potere e l'inesistenza dei presupposti;
    - 5) la violazione dell'art. 97 Cost., la violazione degli artt. 67, 83 e 91 del d. lgs. n. 159 del 2011, il difetto

di istruttoria, la violazione degli artt. 80, 82, 82, 83, 86 e 87 del d. lgs. n. 50 del 2016;

6) la violazione dell'art. 97 Cost., la violazione degli artt. 80, 82, 82, 83, 86, 87 del d. lgs. n. 50 del 2016, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, l'inesistenza dei presupposti e lo sviamento di potere;

7) la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost., la manifesta illogicità e l'irragionevolezza, il difetto di istruttoria, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento, la violazione degli artt. 12, 14, 15, 16, 17 e 17.2 del disciplinare di gara, la violazione del capitolato speciale di appalto;

8) l'illegittimità dei verbali di gara e dei provvedimenti con cui sono stati attribuiti i punteggi per la offerta teOMISSISca alle imprese partecipanti.

1.6. L'amministrazione resistente e Datamanagement si sono costituite in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.

1.7. La stessa Datamanagement, con il ricorso R.G. n. 4438/2018, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, a sua volta, e ne ha contestato la legittimità per la mancata esclusione della prima e della seconda classificata e, comunque, per vizi propri in base alle seguenti censure:

1) la violazione e la falsa applicazione del principio di par condicio nonché degli artt. 4, 29, 30, 83 e 94 del d. lgs. n. 50 del 2016, dei punti 6.3 A.2 del disciplinare e 1 e 3 del capitolato, l'eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà estrinseca, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la falsità dei presupposti di fatto e di diritto e l'ingiustizia manifesta;

2) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, 29, 30, 80, 83 e 94 del d. lgs. n. 50 del 2016, dell'art. 76 del d.P.R. 775 del 2000, dei punti 6.2 e 13 del Disciplinare e 1 del Capitolato, l'eccesso di potere per il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la falsità dei presupposti di fatto e di diritto, l'ingiustizia manifesta, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016 e del paragrafo 18 del disciplinare, l'eccesso di potere per contraddittorietà, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la falsità dei presupposti di fatto e di diritto, l'ingiustizia manifesta;

3) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016 e del paragrafo 18 del disciplinare, l'eccesso di potere per contraddittorietà, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, la falsità dei presupposti di fatto e di diritto nonché l'ingiustizia manifesta.

1.8. In tale giudizio si sono costituite l'amministrazione resistente, C.E.D.O.C.A. e Campione per chiedere la reiezione del ricorso.

1.9. Con la sentenza n. 2578 del 15 maggio 2019 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, dopo avere riunito i tre ricorsi, ha così statuito:

a) ha dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 3314/2018 proposto da S2I Italia;

b) ha accolto il ricorso R.G. n. 4351/2018, proposto da C.E.D.O.C.A., nei limiti di cui in motivazione, e ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara n. 184 del 2 ottobre 2018 di OMISSIS s.p.a.;

c) ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 4438/2018 proposto da Datamanagement;

d) ha condannato OMISSIS s.p.a. a rifondere le spese di lite nei confronti di C.E.D.O.C.A. s.r.l., compensando le spese di lite tra le altre parti.

2. Avverso tale sentenza Datamanagement ha proposto ricorso iscritto al R.G. n. 5257/2019 e, nell'articolare quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado e la condanna della stazione appaltante, in via principale, ad aggiudicarle la gara, previa declaratoria di inefficacia della convenzione sottoscritta con Campione s.r.l., o in via subordinata a rinnovare il subprocedimento di anomalia delle offerte collocate in posizione poziore.

2.1. Si sono costituite OMISSIS s.p.a., Campione e C.E.D.O.C.A., tutte per chiedere la reiezione del ricorso.

2.2. Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo ricorso iscritto al R.G. n. 5583/2019 anche Campione, articolando sei distinti motivi di ricorso che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma, dichiarando irricevibile e/o inammissibile e/o rigettando nel merito il ricorso proposto in primo grado da C.E.D.O.C.A.

2.3. Si sono costituite C.E.D.O.C.A. e Datamanagement per chiedere la reiezione dell'appello.

2.4. Si è altresì costituita OMISSIS s.p.a. per chiedere l'accoglimento dell'appello proposto da Campione.

2.5. Nella camera di consiglio dell'11 luglio 2019, fissata per l'esame delle domande sospensive proposte dagli appellanti ai sensi dell'art. 98 c.p.a., il Collegio, sull'accordo dei difensori, ha rinviato le due cause all'udienza pubblica del 24 ottobre 2019 per la sollecita trattazione del merito.

2.6. All'esito di tale udienza, con l'ordinanza n. 7573 del 24 ottobre 2019, il Collegio ha riunito i due appelli, proposti contro la medesima sentenza, e ha disposto attività istruttoria perché, indipendentemente da tutte le complesse questioni, di rito e di merito, sollevate dalle parti, ha ritenuto

anzitutto acquisire entro il 30 dicembre 2018 da parte di OMISSIS s.p.a., per la completezza del quadro istruttorio e al fine di verificare se effettivamente fosse stato soddisfatto il requisito della lavorazione, nel triennio 2015-2016-2017, di un numero di ricette lavorate per un valore superiore a 50 milioni, una dettagliata relazione che illustrasse uno ad uno, e con la massima chiarezza e precisione, quali fossero i certificati di buona esecuzione per il triennio 2015-2016-2017, prodotti da Campione in sede di soccorso istruttorio, con particolare riguardo a quelli rilasciati da Siteam s.r.l. e da Trifarm Servizi s.a.s., e precisando altresì se, in riferimento agli anni 2015 e 2016, Campione avesse o meno depositato in detta sede certificazioni riguardanti rapporti contrattuali mai in precedenza dichiarati.

2.7. OMISSIS s.p.a., in adempimento dell'ordinanza istruttorie, ha depositato la propria relazione il 24 dicembre 2019.

2.8. Le parti hanno depositato ulteriori atti defensionali nei due giudizi riuniti.

2.9. Infine, nell'udienza dell'11 giugno 2020 in seguito al differimento dell'udienza inizialmente già fissata al 26 marzo 2020 per via dell'emergenza epidemiologica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, nell'assenza dei difensori, che non hanno chiesto di discutere la causa oralmente da remoto.

3. Occorre anzitutto disporre, come già anticipato nell'ordinanza n. 7573 del 24 ottobre 2019, la riunione dei due appelli di Datamanagement e di Campione, ai sensi dell'art. 96 c.p.a., in quanto proposti contro la stessa sentenza.

3.1. Ciò premesso, al fine di inquadrare correttamente le complesse questioni di fatto e di diritto, poste all'attenzione di questo Collegio, occorre qui in breve riassumere quali siano state le motivazioni della sentenza impugnata.

4. Il primo giudice, più in particolare, ha ritenuto nel § B1 della sentenza impugnata, in relazione al ricorso R.G. n. 3314/2018 proposto da S2I Italia, che dovesse essere dichiarata l'improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, per almeno due concorrenti motivi ed in particolare:

4.1. S2I Italia non ha, infatti, impugnato il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore di Campione, così perdendo l'interesse a coltivare l'originaria impugnazione.

4.2. Sul punto il primo giudice ha rilevato che la S2I Italia s.r.l. ha ceduto il ramo d'azienda Datamanagement, che è subentrata nella gara, giusta determinazione n. 190 del 3 ottobre 2018 di OMISSIS s.p.a.

4.3. Datamanagement, come la sentenza ha rilevato al punto B.3, ha impugnato, con un autonomo ricorso, l'aggiudicazione, ma non è intervenuta nel giudizio R.G. n. 3314/2018 proposto da S2I Italia s.r.l., sicché la sentenza pronunciata contro quest'ultima spiega sempre i suoi effetti anche contro la Datamanagement s.r.l., ai sensi dell'art. 111, comma quarto, c.p.c.

4.4. Ne conseguirebbe, dunque, che la declaratoria di improcedibilità, resa in relazione al ricorso R.G. n. 3314/2018 proposto da S2I Italia s.r.l., spiega i suoi effetti anche nei confronti di Datamanagement, che nel predetto giudizio non ha ritenuto di intervenire, con conseguente declaratoria di improcedibilità estesa anche nei confronti di quest'ultima società.

4.5. In ogni caso, il ricorso sarebbe, altresì, improcedibile, in quanto l'accoglimento del ricorso R.G. n. 4351/2018 proposto da C.E.D.O.C.A., seconda classificata, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione in favore di Campione, che avrebbe dovuto essere escluso (si veda il punto B.2 della sentenza), comporta che l'eventuale accoglimento del ricorso proposto S2I Italia s.r.l. avverso l'ammissione di Campione non produrrebbe alcuna utilità in capo a S2I Italia s.r.l.

5.1. Passando ad esaminare il ricorso R.G. n. 4351/2018, proposto da C.E.D.O.C.A., seconda classificata, il Collegio di prime cure ha ritenuto che lo stesso sia fondato nella parte in cui la società ricorrente ha contestato la modalità di esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario.

5.2. Si tratta, peraltro, di una censura comune a quella che anche la Datamanagement ha articolato nel ricorso R.G. n. 4438/2018.

5.3. Il Collegio di prime cure ha ritenuto di trattare, per la ragione più liquida, direttamente il secondo motivo del ricorso proposto da C.E.D.O.C.A., evitando di scrutinare il primo motivo di ricorso teso solo a contestare l'ammissibilità della partecipazione di Campione alla gara.

5.4. Con il secondo motivo di ricorso, C.E.D.O.C.A. ha, infatti, evidenziato che la Commissione di gara aveva constatato che la certificazione rilasciata a Campione dall'A.T.S. di Bergamo avesse ad oggetto un servizio diverso da quello inerente all'appalto in contestazione e, pertanto, non fosse utilizzabile ai fini della comprova del requisito richiesto dal disciplinare di gara.

5.5. In ragione delle suddette circostanze, la Commissione di gara aveva evidenziato pertanto che la documentazione presentata dal r.t.i. aggiudicatario non fosse sufficiente a soddisfare il possesso del requisito di capacità teOMISSISco-professionale.

5.6. Inoltre, la Commissione di gara aveva rilevato che l'aggiudicatario aveva indicato un numero di ricette lavorate relative ad un triennio errato rispetto a quello richiesto dal bando.

5.7. Il r.t.i. aggiudicatario aveva, infatti, preso come punto temporale di riferimento il triennio 2014-2016, mentre il bando di gara richiedeva di indicare il triennio 2015-2017.

5.8 La Commissione di gara consentiva quindi di integrare la dichiarazione di gara e produrre i documenti a supporto della stessa.

6. Il primo giudice ha ritenuto, ciò premesso, che il potere di soccorso istruttorio sia stato esercitato dalla stazione appaltante in violazione dell'art. 80, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016.

6.1. Nel caso di specie, infatti, la Commissione di gara avrebbe esercitato il soccorso istruttorio consentendo a Datamanagement di produrre le "ricette lavorate" anche in relazione all'anno 2017, nonostante nella dichiarazione originaria fossero state indicate le ricette solo per gli anni 2014, 2015 e 2016.

6.2. Tali integrazioni, a parere del Collegio di prime cure, avrebbero realizzato una inammissibile modifica della documentazione prodotta a supporto della istanza di partecipazione, che ha comportato la violazione del principio della par condicio e che si porrebbe, altresì, in chiaro contrasto con il principio di autoresponsabilità dei partecipanti alle gare pubbliche.

6.3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha affermato che il potere di soccorso istruttorio deve essere utilizzato in modo rigoroso, perché un suo disinvolto impiego può far sorgere il sospetto che la p.a. non sia imparziale e non sia orientata all'esclusivo perseguimento del pubblico interesse.

6.4. Ne consegue, dunque, che il ricorso di C.E.D.O.C.A. sarebbe fondato sotto questo profilo e, quindi, il provvedimento di aggiudicazione dovrebbe essere annullato, come in effetti è stato annullato dalla sentenza qui impugnata.

7. Non sarebbe però possibile, ad avviso del primo giudice, disporre già in sede di annullamento giurisdizionale l'aggiudicazione in favore di C.E.D.O.C.A., spettando alla stazione appaltante tale scelta, una volta verificata la congruità dell'offerta della ricorrente, seconda graduata.

7.1. La stazione appaltante aveva, infatti, avviato il procedimento di verifica dell'anomalia nei confronti della ricorrente in prime cure, C.E.D.O.C.A., ma non lo aveva concluso, non essendo, peraltro, obbligata in questo senso.

7.2. L'art. 18 del disciplinare di gara stabilisce, infatti, che si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa e, qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, mentre è solo «facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse».

7.3. La stazione appaltante ha sottoposto a verifica di anomalia solo la prima classificata e non ha proceduto nei confronti della seconda classificata.

7.4. L'esito del giudizio in primo grado dovrebbe indurre la stazione appaltante a riavviare il procedimento di verifica dell'anomalia nei confronti di C.E.D.O.C.A., potenziale aggiudicataria della gara.

7.5. I restanti motivi del ricorso proposto da C.E.D.O.C.A. sono stati dichiarati assorbiti dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

8. Non sconfesserebbe tutte queste argomentazioni e conclusioni, sempre ad avviso del primo giudice, il ricorso R.G. n. 4438/2018 proposto da Datamanagement, con cui la stessa ha contestato tardivamente l'ammissione alla gara di C.E.D.O.C.A.

8.1. A tal proposito il Collegio di prime cure si è fatto carico dell'ammissibilità stessa del ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. l'omessa impugnazione dei provvedimenti ivi indicati preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento.

8.2. Sul punto, come evidenziato sopra, la società ricorrente in prime cure è cessionaria di ramo d'azienda della S21 Italia s.r.l. e a tale titolo è subentrata nella gara, giusta determinazione n. 190 del 3 ottobre 2018 di OMISSIS s.p.a.

8.3. Datamanagement è succeduta nella posizione della S21 Italia s.r.l., come la stessa ricorrente ha, peraltro, evidenziato.

8.4. Ha rilevato il primo giudice che Datamanagement ha impugnato l'aggiudicazione per vizi propri, ma anche per vizi derivanti dall'ammissione alla gara delle altre due partecipanti, provvedimento di ammissione che non è stato impugnato dalla ricorrente perché la cessione del ramo di azienda si è concretizzata successivamente.

8.5. Il Collegio di prime cure si è mostrato ben consapevole della circostanza che la società ricorrente non avrebbe potuto impugnare tempestivamente il provvedimento di ammissione delle altre due partecipanti alla gara, non sussistendo, prima della cessione del ramo d'azienda, alcun interesse

all'impugnazione ed essendo insorto detto interesse solo successivamente alla stipula del predetto contratto.

8.6. Su altro versante, però, Datamanagement, cessionaria del ramo d'azienda, è subentrata nella posizione della S2I Italia S.r.l., in una gara in corso di svolgimento, accettandone lo stato di fatto in cui la stessa si trovava.

8.7. Consentire l'impugnazione tardiva delle ammissioni delle altre partecipanti alla gara vorrebbe dire rimettere in termini la ricorrente e aggirare anche la ratio dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., che ha il precipuo fine di concludere definitivamente una fase della gara senza rimetterla in discussione successivamente.

8.8. Anche in tal caso, come la sentenza ha evidenziato al punto B.1, il parametro normativo per risolvere la questione è rappresentato dall'art. 111 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza dell'art. 39 c.p.a.

8.9. Ne conseguirebbe, dunque, che la declaratoria di improcedibilità, resa in relazione al ricorso n. 3314/2018 proposto da S2i Italia S.r.l., spiega i suoi effetti anche nei confronti della Datamanagement s.r.l. che nel predetto giudizio non ha ritenuto di intervenire.

9. Anche se la pronuncia di improcedibilità non è idonea a passare in giudicato, deriverebbe, comunque, un effetto indiretto a carico di Datamanagement s.r.l..

9.1. In particolare, i provvedimenti di ammissione ed esclusione delle altre partecipanti alla gara non possono essere posti in discussione, perché è decorso il termine di impugnazione previsto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. e non è possibile, quindi, consentire alla Datamanagement s.r.l. di impugnare il provvedimento di aggiudicazione per vizi relativi all'ammissione ottenuta all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e teOMISSISco professionali che, invece, vanno stigmatizzati in termini perentori e ristretti.

9.2. Il Collegio di prime cure ha ancora una volta ribadito che la società ricorrente non avrebbe potuto impugnare tempestivamente i citati provvedimenti di ammissione, ma tale esito era perfettamente prevedibile dalla stessa società all'atto della stipula del contratto di cessione del ramo d'azienda.

9.3. A ragionare diversamente, consentendo, dunque, alla cessionaria del ramo d'azienda di impugnare l'aggiudicazione per profili relativi all'ammissione delle altre partecipanti o di contestare tardivamente le ammissioni delle altre partecipanti alla gara, in assenza di impugnazione dell'ammissione, si consentirebbe di derogare, se non aggirare, l'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., in base ad una mera scelta negoziale.

9.4. Del resto, ha argomentato ancora il primo giudice, se Datamanagement, invece di proporre autonomo ricorso, avesse spiegato atto di intervento nel giudizio incardinato con il ricorso R.G. n. 3314/2018, non avrebbe potuto stigmatizzare i provvedimenti di ammissione per profili diversi da quelli censurati dalla cedente e non avrebbe potuto impedire una declaratoria di improcedibilità del ricorso principale derivante dalla mancata impugnazione, da parte di S2I Italia s.r.l., dell'aggiudicazione definitiva.

9.5. Ne conseguirebbe dunque, che il ricorso di Datamanagement è inammissibile nella parte in cui ha contestato l'ammissione alla gara degli altri due partecipanti ammessi, per vizi che avrebbero dovuto essere contestati con il tempestivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

9.6. Nessun interesse, invece, sussisterebbe in relazione ai motivi di ricorso tesi a contestare l'incongruità dell'offerta di C.E.D.O.C.A., in quanto la stazione appaltante dovrà riavviare il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e, solo all'esito, procedere all'aggiudicazione della gara medesima.

9.7. Di qui, secondo la sentenza impugnata, la conclusione che il ricorso di Datamanagement vada dichiarato allo stato inammissibile.

10. Così riassunte le motivazioni proposte dal giudice, nel loro contenuto essenziale, si devono ora scrutinare le censure proposte da Datamanagement e da Campione.

11. Con un primo motivo (pp. 6-13 del ricorso) l'appellante Datamanagement ha lamentato che erroneamente il primo giudice abbia dichiarato inammissibile il suo ricorso, quanto al motivo con cui si lamentava il mancato rispetto dell'obbligo integrale di assorbimento del personale, previsto dalla c.d. clausola sociale, sia da parte di Campione che di C.E.D.O.C.A., in quanto con tale motivo Datamanagement mirava ad ottenere l'esclusione delle stesse dalla gara, con il conseguente suo posizionamento come prima in graduatoria, e tale motivo, afferente alla violazione della c.d. clausola sociale, afferisce ad un vizio dell'offerta e non attiene minimamente ai vizi relativi alla valutazione dei requisiti soggettivi di partecipazione, di ordine generale o speciale, da farsi valere nei tempi e con le forme dell'allora vigente rito superaccelerato dell'ora abrogato comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a.

11.1. La censura è certamente fondata, quanto a questo specifico punto, perché in effetti il rispetto della clausola sociale inerisce alla fase della valutazione delle offerte e, in particolare, al

subprocedimento inerente alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta economica e non già alla fase dell'ammissione alla gara, sicché ha senz'altro errato la sentenza impugnata nel ritenere che Datamanagement dovesse fare valere detto motivo in sede di rito superaccelerato o per meglio dire, con riferimento al caso di specie, laddove ha affermato che anche in relazione a questo vizio il ricorso della cessionaria Datamanagement dovesse sottostare alla regola dell'art. 111, comma quarto, c.p.c., con la conseguenza che la declaratoria di improcedibilità pronunciata nei confronti della sua dante causa, S2I Italia s.r.l., avrebbe fatto stato ad ogni effetto sul ricorso di Datamanagement anche in relazione a detta censura, proponibile solo contro l'aggiudicazione e non già prima.

11.2. E tuttavia l'inammissibilità della censura deve essere qui affermata, in ciò correggendosi soltanto l'erroneo percorso motivazionale della sentenza impugnata, per altro diverso profilo e, cioè, per il fatto che tale censura, nell'affermare come dalla lettura delle offerte di Campione e di C.E.D.O.C.A. emergerebbe che esse mai abbiano preso in considerazione gli obblighi derivanti dalla clausola sociale facendo, a suo dire, emergere il mancato rispetto di questa clausola in sede di giustificativi (v. pp. 12-14 del ricorso), non ha offerto alcun principio di prova circa il fatto che l'asserito mancato rispetto della clausola da parte di Campione – che ha indicato solo 24 risorse rispetto alle 66 indicate asseritamente come da riassorbire – e di C.E.D.O.C.A. – che ha indicato 26 risorse rispetto alle 66 indicate sempre asseritamente indicate come da riassorbire – abbia potuto incidere sulla complessiva congruità dell'offerta.

11.3. È ben noto alla stessa appellante, infatti, che il rispetto della clausola sociale non comporta alcun obbligo, per l'impresa aggiudicataria, di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078) e, comunque, tutti gli operatori economici in gara hanno sottoscritto la c.d. dichiarazione di partecipazione, allegato A1 al disciplinare di gara, che al punto c) – ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 – espressamente prevede l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e di tutte le disposizioni contenute negli atti di gara, compresa, dunque, anche la clausola sociale.

11.4. Sia Campione che C.E.D.O.C.A. hanno dunque accettato l'applicazione di tale clausola che, però, per essere legittimamente applicata deve necessariamente tener conto dell'organizzazione aziendale dell'impresa concorrente.

11.5. Si aggiunga che il numero di 66 unità di personale da riassorbire, indicato dall'appellante, è del tutto erroneo e fuorviante perché si riferiva alla precedente gara del 2008, gestita appunto da Datamanagement, mentre la drastica riduzione del corrispettivo nella gara qui in esame, oltre che per la minor durata dell'appalto, si giustifica per l'intervenuta smaterializzazione delle ricette, che da cartacee sono divenute elettroniche, richiedendo così, per la loro lavorazione, una corrispondente sensibile riduzione della manodopera nell'esecuzione del servizio appaltato.

11.6. Tanto ciò è vero che la stessa Datamanagement, si noti, nel giustificare i contenuti teOMISSISco-economici della sua offerta ha prospettato, nel caso di assunzione del servizio, l'impiego di 26 unità di personale, a fronte delle 66 occupate nel precedente appalto, con una decurtazione del 60%, anche da parte sua, dell'organico.

11.7. Delle due, quindi, l'una: o anche Datamanagement, a seguire la sua tesi, non ha di fatto rispettato la clausola sociale, con la paradossale conseguenza che la sua diviene un'autocensura escludente, o, al contrario, il rispetto della clausola sociale doveva intendersi e applicarsi, ragionevolmente, con riferimento alla necessità di riassorbire il personale effettivamente necessario per lo svolgimento del servizio, in rapporto alle strategie organizzative delle concorrenti e non a caso, e non diversamente dalla stessa Datamanagement, Campione ha previsto 24 risorse di personale e C.E.D.O.C.A. 26 risorse di personale.

11.8. Di qui emerge con chiarezza l'inammissibilità, per la natura apodittica, e comunque l'infondatezza anche nel merito della censura proposta da Datamanagement, non emergendo alcuna incongruità nelle offerte presentate da Campione e da C.E.D.O.C.A. sotto lo specifico profilo del rispetto della c.d. clausola sociale.

12. Devono essere dichiarati altresì inammissibili, per le ragioni che ora si espongono e per quelle, comuni, che si esporranno in riferimento al ricorso di C.E.D.O.C.A., anche il secondo e il terzo motivo dell'originario ricorso, proposto da Datamanagement, e qui riproposti dall'odierna appellante (pp. 14-22 del ricorso), motivi diretti a stigmatizzare l'illegittimo soccorso istruttorio esercitato, a dire di Datamanagement, dalla stazione appaltante nei confronti di Campione e, comunque, ad evidenziare il difetto dei requisiti di capacità speciale in capo a Campione, requisiti che, come si dirà meglio ad abundantiam anche nel merito, facendosi rinvio alla trattazione delle analoghe comuni censure proposte da C.E.D.O.C.A. (v., in particolare, infra, §§ 17 e ss.), anche al di là dei dirimenti profili di inammissibilità sin qui segnalati nel ricorso di Datamanagement come in quello di C.E.D.O.C.A.,

sussistono di fatto in capo al r.t.i. aggiudicatario.

12.1. Questi motivi, in quanto diretti a contestare l'illegittima ammissione di Campione alla gara per l'asserita insufficienza della documentazione amministrativa inizialmente prodotta a comprova dei requisiti di capacità teOMISSISco-professionale ed economico-finanziaria, dovevano essere fatti valere con il rito di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. ed erano stati infatti fatti valere, si noti, dalla dante causa, S2I Italia s.r.l., come ricorda la stessa appellante, con il ricorso – poi riunito agli altri due – nel giudizio definito dalla sentenza impugnata con la declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso, da S2I Italia s.r.l. proposto, per la mancata impugnazione dell'aggiudicazione definitiva.

12.2. La declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto da S2I Italia s.r.l., che è passata in giudicato per omessa impugnativa del relativo capo della sentenza, ha effetto, evidentemente, nei confronti di Datamanagement, ai sensi dell'art. 111, comma quarto, c.p.a., e del resto nemmeno la stessa appellante contesta che tale sbarramento processuale operi nei suoi confronti perché, come ha ben rilevato la sentenza impugnata anche su questo punto rimasta incontestata, diversamente l'avente causa potrebbe aggirare limiti e termini imposti dalla legge processuale per impugnare gli atti mediante una successiva e strumentale cessione dell'impresa e, quindi, rimettere in discussione un assetto cristallizzato dalla maturazione delle preclusioni processuali.

12.3. Né giova all'appellante opporre che, in questo modo, essa dovrebbe avere "doti divinatorie" – p. 15 del ricorso – in quanto ciò che si contestava nel presente giudizio era ed è l'illegittimo soccorso istruttorio disposto dalla stazione appaltante in corso di gara e le presunte carenze emerse solo in fase di comprova.

12.4. Al contrario, è essa stessa ad ammettere che la mancanza del requisito inerente al possesso del fatturato specifico emergeva già dalla documentazione inizialmente depositata da Campione in fase di ammissione, con il DGUE, e infatti tale mancanza era stata tempestivamente censurata da S2I, sua dante causa, che però non ha più impugnato l'aggiudicazione definitiva, mentre il successivo soccorso istruttorio altro non avrebbe fatto che sanare, a dire dell'appellante in modo illegittimo e inammissibile, una originaria carenza della documentazione amministrativa, assolutamente inidonea a dimostrare l'esistenza del requisito del fatturato specifico.

12.4. Bene ha rilevato il primo giudice che Datamanagement, avente causa, avrebbe potuto spiegare intervento o, si deve aggiungere, essere chiamata nel processo, ai sensi dell'art. 111, comma terzo, c.p.a., e – una volta estromessa la dante causa – avrebbe potuto e dovuto impugnare con i successivi motivi aggiunti gli atti adottati dalla stazione appaltante, con i quali quest'ultima avesse in ipotesi ammesso illegittimamente, con l'esercizio del c.d. soccorso istruttorio, la comprova dei requisiti mancanti.

12.5. L'appellante trascura che la regola, ora abrogata ma applicabile *ratione temporis*, dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., secondo cui «l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale» opera anche in riferimento alla successione a titolo particolare nel processo perché, diversamente, anche in questa ipotesi la cessione d'azienda potrebbe condurre ad aggirare il rispetto della regola e a superare l'insormontabile sbarramento processuale dell'omessa impugnazione; proprio quella, che, peraltro, S2I Italia s.r.l. aveva ritualmente effettuato in un giudizio in cui Datamanagement sarebbe potuta e dovuta intervenire per coltivare le sue ragioni contro i successivi atti adottati dalla stazione appaltante, compreso l'asserito illegittimo soccorso istruttorio proprio in relazione a carenze che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, già emergevano – con effetti, a suo dire, radicalmente e immediatamente escludenti – dalla documentazione amministrativa depositata in sede di ammissione alla gara.

12.6. Di qui l'inammissibilità dei due motivi, qui riproposti, per il congiunto operare della regola di cui all'art. 111, comma quarto, c.p.c. e dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.,

13. Deve essere, ancora, dichiarato inammissibile anche il quarto motivo (pp. 22-25 del ricorso), relativo al giudizio di verifica di congruità dell'offerta di C.E.D.O.C.A., non solo perché il relativo giudizio non era stato ancora al tempo svolto dalla stazione appaltante, con il conseguente divieto, per il giudice amministrativo, di conoscere poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.), essendo stato poi tale giudizio svolto da OMISSIS s.p.a., successivamente, e solo in esecuzione della sentenza qui impugnata, ma anche perché l'inammissibilità delle censure proposte da Datamanagement e, come si dirà, anche da C.E.D.O.C.A. contro l'offerta di Campione, con la conseguente conferma della legittimità dell'aggiudicazione da quest'ultima ottenuta, rende comunque privo di interesse in radice la proposizione della censura, in quanto, anche se per *absurdum* l'offerta di C.E.D.O.C.A. fosse anomala, Datamanagement mai si aggiudicherebbe la gara, definitivamente aggiudicata a Campione, senza che una ipotetica miglior posizione in graduatoria – da terza a seconda – le possa giovare nell'attualità.

14. Deve essere dichiarato inammissibile anche il quinto motivo di appello (pp. 26-31 del ricorso)



perché, per le ragioni tutte già viste e che qui si hanno per ribadite ad evitare sterili ripetizioni contrarie al principio di sinteticità (art. 3, comma 2, c.p.a.), tutti i vizi afferenti alla documentazione amministrativa prodotta da Campione dovevano essere fatti valere nel giudizio introdotto con la tempestiva impugnazione dell'ammissione, secondo la regola di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., da parte dell'allora dante causa e detto giudizio, come si è più volte detto, si è concluso con l'improcedibilità del ricorso, proposto da S2I, senza che Campione abbia inteso prendervi parte, con la conseguenza che detta declaratoria di improcedibilità, ormai passata in giudicato perché non impugnata da alcuno, si riverbera sulla posizione di Datamanagement ai sensi dell'art. 111, comma quarto, c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo, come ha ben evidenziato il primo giudice, in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.

15. Discende da queste ragioni l'inammissibilità e, per i profili segnalati, anche l'infondatezza del ricorso proposto in prime cure da Datamanagement, con la conseguente parziale conferma, nei limiti evidenziati, della sentenza impugnata laddove ha comunque dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla stessa Datamanagement.

16. Deve essere invece accolto, per le ragioni in parte già vedute con riferimento alla posizione di Datamanagement e per quelle che ora si vengono ad esporre, i motivi dell'appello proposto da Campione nel ricorso R.G. n. 5583/2019.

16.1. È infatti fondato, e merita quindi accoglimento almeno in parte, anzitutto il primo motivo di appello (pp. 10-13 del ricorso), con cui Campione lamenta che le prime sette – o, per meglio dire, le prime quattro, come ora si dirà – censure del ricorso proposto in prime cure da C.E.D.O.C.A. afferivano alla fase di ammissione alla gara e dovevano essere fatte valere con l'impugnativa dell'ammissione nel termine previsto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., applicabile *ratione temporis*.

16.2. Bene rileva al riguardo l'appellante che, con la diffida dell'8 agosto 2018, quando già era ampiamente decorso il termine per impugnare l'ammissione di Campione con il c.d. rito superaccelerato, C.E.D.O.C.A. aveva significato un atto di diffida a OMISSIS s.p.a., con il quale ha contestato l'ammissione del r.t.i. aggiudicatario, espressamente riferendosi al requisito di capacità teOMISSISco-professionale, previsto dal disciplinare di gara, sicché vi era prova inequivocabile che C.E.D.O.C.A. conoscesse i vizi lamentati con i motivi dal n. 1 al n. 4 dell'originario ricorso, notificato il 2 novembre 2018 e, per questo, irrimediabilmente tardivo.

16.3. Del resto, come pure ha eccepito l'appellante, la sentenza qui impugnata cade in una insanabile contraddizione quando, nel § B.3., ha affermato correttamente – con riferimento alla posizione già esaminata di Datamanagement – l'impossibilità, per quest'ultima, di impugnare il provvedimento di aggiudicazione per vizi relativi alla fase dell'ammissione ottenuta all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e teOMISSISco-professionali, mentre ha poi accolto il secondo motivo di ricorso proposto da C.E.D.O.C.A., relativo alla presunta illegittimità del soccorso istruttorio esercitato dalla stazione appaltante, e assorbito tutti gli altri, senza avvedersi che esso era pur sempre relativo alla contestazione di un requisito inerente alla fase della valutazione dell'offerta, che ben emergeva dalla lettura del DGUE e della documentazione di gara, mentre la successiva fase del soccorso e i suoi esiti altro non erano che lo sviluppo di tale fase, i cui atti sarebbero dovuti essere impugnati con motivi aggiunti nell'ambito di un giudizio che tuttavia necessariamente presupponesse, sul piano cronologico prima ancora che logico-giuridico, l'impugnativa dell'ammissione.

16.4. E tanto, come si è già detto con riferimento all'appello di Datamanagement, per la inderogabile regola dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., al tempo applicabile, secondo cui «l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale».

16.5. L'eccezione di irricevibilità sollevata da Campione, dunque, doveva essere accolta dal primo giudice, con la conseguente inammissibilità delle quattro censure proposte da C.E.D.O.C.A. in primo grado, anche la seconda invece erroneamente accolta, mentre occorreva esaminare, senza invece assorbirle, le censure di cui al n. 5, al n. 6, al n. 7 e al n. 8 motivo dell'originario ricorso, inerenti, rispettivamente, le prime due alle verifiche inerenti alla documentazione antimafia e alla regolarità contributiva, la terza all'inammissibilità dell'offerta teOMISSISca per la supposta assenza dei requisiti minimi e, infine, la quarta, la più articolata e complessa sul piano teOMISSISco-discrezionale, alla presunta erroneità delle valutazioni e dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice.

17. In ogni caso, anche volendo esaminare ad abundantiam, solo per ragioni di giustizia sostanziale, le prime quattro censure di C.E.D.O.C.A. nel merito, ne appare evidente l'infondatezza sia sul piano giuridico che su quello fattuale, dovendosi accogliere, per tutte le ragioni che ora si vengono ad esporre in sintesi, con assorbimento di ogni ulteriore questione e deduzione, e anche alla luce dell'istruttoria svolta in esecuzione dell'ordinanza n. 7573 del 24 ottobre 2019 di questo Consiglio, le ragioni fatte valere da Campione con tutti gli altri motivi proposti nel suo appello.

17.1. Quanto al profilo in diritto, anzitutto, erra la sentenza impugnata nel negare la legittimità del soccorso istruttorio esercitato dalla stazione appaltante – peraltro, e si ribadisce, su profili inerenti alla documentazione amministrativa che avrebbero dovuto essere fatti valere con la tempestiva impugnazione del provvedimento di ammissione di Campione – poiché, proprio per il tenore letterale dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50 del 2016, il soccorso istruttorio ha la finalità di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219 nonché la delibera n. 54 del 1° febbraio 2017 dell'ANAC), con la conseguenza che è pacificamente ammissibile, nei termini appena delineati, il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di ordine speciale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 16 aprile 2019, n. 2493, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351).

17.2. Nel caso di specie OMISSIS s.p.a., a fronte di una previsione del disciplinare che poteva prestarsi ad ambiguità – perché richiedeva da un lato e in modo generico al § 6.3, punto A.2, per il requisito della capacità teOMISSISca e professionale, «la gestione di un numero di ricette lavorate nell'ultimo triennio», senza specificare esattamente il triennio, mentre al § 6.2, punto A.2, per il requisito della capacità economica e finanziaria, ha previsto «il fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (lavorazione ricette farmaceutiche) richiesto complessivamente nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando» (13 aprile 2018) – ha consentito in sede di soccorso istruttorio a Campione, che aveva prodotto inizialmente le ricette lavorate nel triennio 2014-2015-2016 in coerenza con il triennio di riferimento richiesto per il fatturato (risultante dai bilanci del 2014, 2015 e 2016, approvati alla data del 13 aprile 2018), di produrre le ricette anche del 2017, perché ha ritenuto che, quanto alla produzione delle ricette, occorresse produrre quelle dell'ultimo triennio, indipendentemente dal riferimento agli esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando limitato solo al fatturato, sicché, in sostanza e con una lettura “separata” delle due previsioni che ha determinato una sfasatura temporale, per il requisito della capacità teOMISSISca e professionale il triennio di riferimento a cui ha infine inteso riferirsi la stazione appaltante, nel corso della gara, era quello del 2015-2016-2017, mentre per il requisito della capacità economica e finanziaria il triennio di riferimento restava quello, del resto chiaramente delineato dal disciplinare (perché ancorato chiaramente alla data di approvazione dei bilanci), del 2014-2015-2016.

17.3. Si noti che ben due imprese su tre partecipanti alla gara – oltre a Campione, anche S21 Italia s.r.l., dante causa di Datamanagement – hanno interpretato unitariamente, invece, il triennio di riferimento e la stessa OMISSIS s.p.a., nei due precedenti controlli, aveva avallato questa interpretazione del triennio di riferimento.

17.4. Di fronte a questa indubbia ambiguità, mancata congruenza e discrasia temporale nella stessa formulazione del disciplinare era non solo legittimo, ma doveroso il soccorso istruttorio per consentire alle concorrenti – e, qui, a Campione – di dimostrare l'esistenza dei requisiti, esistenti al momento dell'offerta, e non emergenti dalla documentazione depositata solo per una imprecisione o incertezza nella formulazione del disciplinare, con la conseguenza che, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, il grave vulnus della par condicio e, si aggiunga, al un corretto e imparziale agire della pubblica amministrazione si sarebbe realizzato, al contrario, se questa non avesse irragionevolmente e formalisticamente esercitato il suo potere-dovere di soccorso istruttorio.

17.5. Quanto a tali ricette, poi, l'istruttoria svolta dal Collegio, con l'ordinanza n. 7573 del 24 ottobre 2019, ha consentito di acclarare che, all'esito del legittimo soccorso istruttorio, Campione ha dimostrato di possedere il requisito richiesto, come emerge dalla lettura della relazione di OMISSIS s.p.a. depositata il 24 dicembre 2019 nel presente grado del giudizio.

17.6. Se si esclude, infatti, la certificazione dell'A.S.T. di Bergamo, di cui la stazione appaltante doverosamente non ha tenuto conto, e anche quella dell'A.S.P. di Agrigento in riferimento al solo 2016 per un totale di 5.324.057 ricette, come riconosce la stessa appellante, trattandosi di certificato di esecuzione non inserito nella originaria busta amministrativa – v. p. 5 della relazione di OMISSIS s.p.a. – a differenza dell'A.S.P. di Vibo Valentia, già indicata nel DGUE, e si considerano, invece, le restanti certificazioni relative al 2017, comprese sia quella dell'A.S.P. di Agrigento, per il 2017, sia quelle rilasciate da Siteam s.r.l. e da Trifarm Servizi s.p.a., in quanto già a p. 16 del DGUE era stato indicato il fatturato nei confronti di “privati” (pur senza specifica indicazione nominativa), la sola Campione ha un numero di ricette lavorate, nel triennio 2015-2016-2017, per un totale di 51.237.814 (56.561.871 – 5.324.057), come ben evidenzia la tabella di OMISSIS s.p.a. a p. 6 della relazione – a cui si aggiungono, comunque ad abundantiam, anche le fatture di Beyond, mandante del r.t.i., per € 3.999.742, per quanto non computate nel conteggio effettuato nel verbale n. 13 del 26 settembre 2018

– così soddisfacendo il requisito della capacità teOMISSISca, relativo alla lavorazione, nel triennio 2015-2016-2017, di un numero di ricette per un quantitativo superiore a 50.000.000.

17.7. L'operato della pubblica amministrazione è stato dunque corretto nel valutare le fatture prodotte da Campione, anche in sede di (consentito) soccorso istruttorio, senza che vi sia stata alcuna interpolazione, manipolazione o artificiosa falsificazione ad hoc nelle fatture da parte di Campione, come assume C.E.D.O.C.A., da ultimo e all'esito dell'istruttoria, anche nella memoria del 10 marzo 2020, non essendo condivisibile l'assunto dell'appellata secondo cui almeno 28.458.628 ricette allegate da Campione sarebbero state illegittimamente conteggiate, in quanto, e sinteticamente:

a) quanto alle 5.324.057 ricette in favore dell'A.S.P. di Agrigento nel 2016, esse non devono essere considerate nel computo, come ammette la stessa appellante Campione, in quanto la relativa lavorazione è stata espletata da OMISIS s.r.l. e, dunque, sono state erroneamente considerate da OMISIS s.p.a. nella propria relazione, come si è detto, dovendo venire sottratte dal numero di ricette finali valide;

b) quanto ai certificati rilasciati da Siteam s.r.l. e da Trifarm s.r.l., che erano pienamente ammissibili, ancorché provenienti da privati. in base al punto 6.2 del disciplinare di gara e alla risposta PI 005816-18, l'attività di tariffazione comprende anche, diversamente da quanto sostiene C.E.D.O.C.A., quella della loro lavorazione materiale, essendo logicamente impossibile "tariffare" le ricette senza prima averle "lavorate", in quanto la tariffazione include la digitalizzazione della ricetta, la lettura informatizzata dei contenuti, la correzione dei dati letti, l'assegnazione del prezzo a ciascuna fustella, ect. e non essendovi prova, salvo appunto ritenere in modo del tutto apodittico l'attestazione di un falso, che Campione non abbia eseguito anche l'attività di lavorazione materiale delle ricette, comprensiva della scansione eseguibile solo manualmente;

c) quanto ai certificati rilasciati dalle UU.SS.LL. Toscana, le lavorazioni sono state effettuate da un soggetto che ha ceduto il ramo d'azienda, comprensivo anche del servizio di trattamento delle ricette farmaceutiche, tanto che gli stessi certificati sono stati rilasciati, non a caso, alla cessionaria Campione, ad ulteriore riprova della continuità della cessione del servizio da Angelo Campione s.a.s. all'odierna appellante.

17.8. Si deve qui solo aggiungere sempre ad abundantiam, quanto alle contestazioni inerenti a presunte dichiarazioni false effettuate da Campione in sede di gara, che è la stessa A.T.S. di Bergamo ad avere accertato, nel certificato presentato in gara, il numero di ricette lavorate grazie al gestionale Gecor di Campione, apparendo infondata ogni contestazione di C.E.D.O.C.A. e, comunque, irrilevanti le deduzioni in ordine a discrasie tra le fatture elettroniche e le copie cartacee di cortesia presentate da Campione, non fosse altro perché, comunque, la stazione appaltante non ha tenuto conto della certificazione dell'A.S.T. di Bergamo ai fini di gara, nemmeno per la comprova del requisito della capacità economico-finanziaria.

17.9. Ne discende la reiezione nel merito, ad abundantiam, di tutte le contestazioni mosse da C.E.D.O.C.A. e da Datamanagement nei loro ricorsi, al di là dei dirimenti profili di inammissibilità sin qui segnalati, in ordine all'asserito difetto dei requisiti di capacità teOMISSISca ed economico-finanziaria in capo a Campione, che risulta adeguatamente provato senza che questo Collegio ravvisi manipolazioni o falsità nella documentazione prodotta da Campione, attentamente verificata dalla stazione appaltante anche nella lunga, accurata, fase del soccorso istruttorio e comunque, e nuovamente, anche all'esito dell'attività istruttoria svolta nel presente giudizio su disposizione di Collegio, che ha richiesto un'attenta verifica di essa, in effetti ottemperata dalla stazione appaltante.

18. Venendo ora all'esame delle ultime quattro censure contenute nella memoria ex art. 101, comma 2, di C.E.D.O.C.A., ammissibili, come si è detto, in questo giudizio – a differenza delle prime quattro – per essere afferenti a fasi della gara successive all'ammissione, e che reiterano il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo motivo dell'originario ricorso e ritualmente riproposte in detta memoria depositata l'8 luglio 2019 con l'espressa riproposizione, appunto, dei motivi assorbiti, si deve osservare quanto segue.

19. Quanto al quinto e al sesto motivo (v., rispettivamente, pp. 33-34 e pp. 34-35 della memoria), relativi il primo alla mancata verifica della documentazione antimafia e il secondo alla mancata verifica della regolarità contributiva, ne è evidente l'infondatezza, perché dette verifiche dovevano essere ancora effettuate al tempo in cui furono proposte le censure, afferendo alla fase antecedente alla stipula del contratto, e, in ogni caso, non risulta che sia emersa alcuna effettiva irregolarità nella posizione di Campione, del resto nemmeno minimamente adombrata nello sviluppo del presente giudizio dall'appellata che si è limitata all'invocazione di un mero astratto principio, ciò che all'evidenza, laddove fosse avvenuto, avrebbe determinato la revoca dell'aggiudicazione o il recesso dal contratto.

20. Con il settimo motivo qui riproposto (pp. 35-39 della memoria depositata l'8 luglio 2019), ancora, C.E.D.O.C.A. lamenta che l'offerta di Campione doveva essere esclusa per l'inidoneità di questa a soddisfare quanto richiesto dalla lex specialis relativamente ai requisiti minimi per l'esecuzione

dell'appalto.

20.1. In particolare, l'offerta del r.t.i. aggiudicatario non rispetterebbe la strutturazione richiesta a p. 3 dell'allegato A/6, poiché sarebbero stati aggiunti ulteriori due capitoli – il capitolo 5 e il capitolo 6 – che non erano previsti, mentre era consentita la sola aggiunta ai paragrafi supplementari in coda ai quattro capitoli richiesti, garantendo una numerazione progressiva, e dall'altro non avrebbe rispettato quanto stabilito dal punto b) dell'art. 14 del disciplinare di gara, con riferimento al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), perché il deposito dichiarato dal r.t.i. aggiudicatario non sarebbe idoneo allo svolgimento dell'attività, oggetto dell'appalto, per non essere stato autorizzato dai Vigili del Fuoco di Agrigento a contenere i metri lineari dichiarati dall'operatore economico nella propria offerta e, quindi, per non riuscire a garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza.

20.2. Il motivo è destituito di fondamento.

20.3. La previsione della sola facoltà di aggiungere paragrafi aggiuntivi in coda ai quattro capitoli richiesti, tanto più in assenza di una espressa comminatoria di esclusione disposta in tal senso, non può costituire un motivo di esclusione laddove l'operatore, anziché aggiungere i paragrafi in coda ai quattro capitoli previsti, enuclei invece due separati capitoli.

20.4. Si tratterebbe di sanzione espulsiva illegittima non solo perché non prevista né dalla legge né dalla lex specialis, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ma anche perché manifestamente sproporzionata rispetto al fine di garantire comunque la completezza dell'offerta, al di là dell'erronea ripartizione in capitoli e paragrafi, trasformando la presentazione dell'offerta in rituale formalistico e imbrigliato addirittura entro schematismi grafici inutili.

20.5. L'unico elemento al quale i concorrenti, invece, avrebbero dovuto attenersi, come emerge dalla lettura dell'allegato A/6, era il divieto di introdurre «qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico», mentre la previsione, invocata erroneamente da C.E.D.O.C.A. a suffragio della sua censura, secondo cui «qualora l'impresa partecipante non rispettasse tutti i requisiti minimi richiesti verrà esclusa dalla gara», non è contenuta nel paragrafo 1.1, "struttura del documento", bensì nel paragrafo precedente, "contenuti della relazione teOMISSISca".

20.6. Anche la parte della censura inerente al C.P.I., fondata peraltro su stime del tutto arbitrarie proposte dall'appellante, è priva di fondamento per la assorbente ragione secondo cui, con riguardo alla sede destinata a deposito, gli operatori economici avrebbero dovuto solo esibire il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco e il certificato di idoneità sanitaria nonché l'agibilità, mentre gli atti di gara non individuavano né richiedevano caratteristiche dimensionali minime della sede, che avrebbero poi costituito in ipotesi oggetto di valutazione teOMISSISca.

20.7. A ben vedere, inoltre, i 1850 q.li che figurano nel C.P.I. prodotto da Campione non costituiscono il limite massimo al quale è autorizzata l'appellante, ma solo il quantitativo del deposito cartaceo esistente al momento del rilascio del certificato.

19.8. Il settimo motivo qui riproposto va quindi respinto.

21. Con l'ottavo motivo (pp. 39-61 della memoria depositata l'8 luglio 2019), ancora, l'appellata C.E.D.O.C.A. lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione sia nella parte in cui la Commissione di gara ha attribuito i punteggi per l'offerta teOMISSISca, essendo a suo dire le valutazioni connotate da evidenti profili di illegittimità per difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e sviamento di potere (8.1: pp. 39-60 della memoria), sia nella parte in cui non vi sarebbe stata motivazione dei giudizi resi dalla Commissione per avere tutti i commissari utilizzato espressioni assolutamente identiche e stereotipe per tutti i concorrenti (8.2.: pp. 60-61 della memoria).

21.1. Più in particolare, con riferimento ai singoli subcriterî, l'odierna appellante ha dedotto, in sintesi, i seguenti profili di erroneità e/o illogicità valutativa:

a) con riferimento al subcriterio di valutazione 1.2, "servizio di elaborazione e controllo dei flussi informativi dematerializzati" (pp. 40-42 della memoria), l'illogicità della valutazione espressa dalla Commissione, che ha assegnato lo stesso punteggio – 1 – ad un'offerta, quella di C.E.D.O.C.A., che ha descritto in modo dettagliato il processo di lavorazione, con l'ausilio di un diagramma di flusso e con le dovute differenziazioni rispetto alle altre lavorazioni, mentre ad esempio nell'offerta di Campione il processo di lavorazione non viene nemmeno descritto, limitandosi essa a dichiarare che tale processo funziona per analogia con le altre lavorazioni previste;

b) con riferimento al subcriterio di valutazione 1.3, "servizio di elaborazione e controllo dei flussi informativi Web DPC" (pp. 42-44 della memoria), pure rispetto ad esso l'illogicità della valutazione espressa dalla Commissione in quanto il processo di lavorazione è stato da essa descritto anche con l'ausilio di un diagramma di flusso e con le dovute differenziazioni rispetto alle altre lavorazioni, mentre nella relazione di Campione il processo non viene descritto, essendo solo dichiarato che funziona per analogia con le altre lavorazioni previste;

c) con riferimento al subcriterio di valutazione 1.4.1, "aspetti logistici e misure di sicurezza – trasporto"

(pp. 44-46 della memoria), l'illogicità del punteggio assegnato per il fatto che, benché entrambi i concorrenti abbiano previsto mezzi e personale propri, una polizza a copertura dei rischi di trasporto e un antifurto satellitare, C.E.D.O.C.A., a differenza di Campione, ha altresì previsto il telecontrollo e la scorta armata in fase di trasporto e ha inoltre indicato le modalità di manutenzione degli automezzi e, ciononostante, entrambi i concorrenti hanno conseguito un punteggio pari a 1,5, senza che la Commissione abbia tenuto in adeguata considerazione, per quanto riguarda la sicurezza, che i rischi per la documentazione sono sicuramente maggiori per Campione, in quanto il trasporto, oltre a prevedere una maggiore distanza, deve per un tratto prevedere un tragitto via mare, poiché il deposito si trova in Sicilia;

d) con riferimento al sottocriterio di valutazione 1.4.2, "aspetti logistici e misure di sicurezza – sito di lavorazione e deposito" (pp. 46-49 della memoria), l'illogicità della valutazione effettuata dalla Commissione nell'assegnare 2,25 punti al r.t.i. aggiudicatario e solo 0,75 punti a C.E.D.O.C.A., laddove questa nella propria relazione teOMISSISca ha dedicato ben cinque pagine al dettaglio delle misure di sicurezza riservate ai centri di lavorazione e al centro di deposito, prevedendo un centro di videosorveglianza e la vigilanza notturna del deposito, mentre la relazione di Campione non prevede la vigilanza notturna del deposito e non offre il dettaglio delle soluzioni adottate;

e) con riferimento al sottocriterio di valutazione 2.1, "struttura organizzativa e modalità di gestione del servizio" (pp. 49-50 della memoria), l'erronea attribuzione dello stesso punteggio alle due offerte, quando la relazione teOMISSISca di Campione non ha definito le modalità operative e le soluzioni per fronteggiare i picchi di lavorazione, mentre quella di C.E.D.O.C.A. ha descritto le modalità organizzative e gli strumenti adottati con riferimento a tre aspetti differenti del servizio e, cioè, l'organizzazione delle risorse umane, l'infrastruttura tecnologica di supporto e la logistica;

f) con riferimento al sottocriterio di valutazione 2.2, "gruppo di lavoro a supporto del servizio" (pp. 50-54 della memoria), l'illogicità della valutazione effettuata da Commissione nell'assegnare 3 punti a Campione e 2,33 punti a C.E.D.O.C.A., quando questa ha analiticamente indicato le unità operative e la loro organizzazione mediante l'organigramma di commessa, che ne descrive la copertura e la completezza rispetto ai servizi richiesti, mentre nella relazione di Campione non viene data nessuna evidenza dell'organizzazione a supporto della commessa e non vengono indicate le unità operative con le relative coperture, mentre nella relazione teOMISSISca di Campione non verrebbe data alcuna evidenza dell'organizzazione a supporto della commessa, senza dire che dalla verifica dei curricula allegati da Campione quest'ultimo ha indicato 5 laureati, mentre C.E.D.O.C.A. 8 laureati e circa la metà dei curricula non certifica l'esperienza con progetti e date e che le tre figure professionali di maggior rilievo per l'esecuzione della commessa proposte da Campione – il farmacista, lo specialista informatico e il referente regionale – vantano una minore esperienza rispetto a quelle indicate da C.E.D.O.C.A.;

g) con riferimento al sottocriterio di valutazione 3.1, "architettura del sistema" (pp. 54-56 della memoria), l'illogicità della motivazione espressa dalla Commissione nell'assegnare il punteggio di 2,08 all'offerta di Campione e quello di 2,92 all'offerta di C.E.D.O.C.A., quando quest'ultima ha descritto in modo dettagliato il modello architetturale del sistema software, con annesso schema di funzionamento nonché l'infrastruttura multilivello, mentre Campione non ha descritto alcuna caratteristica strutturale del sistema, ma solo le modalità di selezione ed acquisto dell'hardware, confondendo l'architettura applicativa del sistema software con l'infrastruttura di supporto composta da server, prodotti hardware e connessioni di rete;

h) con riferimento ai sottocriteri di valutazione 4.1. e 4.2, "Certificazioni OHSAS18001:2007 o successivi e UNIENISO14001:2015 e EMAS 2 o successivi rilasciate da organismi accreditati" (pp. 57-58 della memoria), l'evidente travisamento dei suddetti elementi di valutazione quanto all'offerta di C.E.D.O.C.A., munita di tutta la documentazione richiesta, di cui però la Commissione, irragionevolmente, non avrebbe tenuto conto.

21.2. L'appellata, sulla scorta di questi specifici rilievi sin qui sintetizzati, deduce – quanto alla necessaria prova di resistenza (pp. 58-60 della memoria) – che, ricalcolando i punteggi in modo corretto ed emendando i giudizi della Commissione dai vizî valutativi sopra denunciati, l'offerta di Campione avrebbe dovuto ottenere 62,81 punti e quella di C.E.D.O.C.A. 70 punti, sicché questa sarebbe risultata aggiudicataria della gara con 100 punti, mentre Campione avrebbe ottenuto 90,62 punti.

21.3. Le censure mosse da C.E.D.O.C.A. rispetto all'assegnazione dei punteggi, con riferimento agli specifici sottocriteri sopra ricordati al § 18.1, sono infondate in quanto, e rispettivamente:

a) quanto al sottocriterio 1.2, la valutazione della Commissione va esente da censura perché Campione, dopo aver descritto il metodo "read and compare" nella sua relazione, ha rinviato a quanto già diffusamente illustrato nelle pagine precedenti della sua relazione circa le modalità operative

consolidate per il trattamento delle ricette convenzionate, che avviene con le stesse modalità anche per le ricette dematerializzate, il cui processo di lavorazione, indicato in dettaglio nella relazione teOMISSISca di Campione (pp. 48-49), si distingue per la sua natura innovativa, evidentemente premiata dalla Commissione;

b) quanto al sottocriterio 1.3, valgono le medesime considerazioni appena svolte rispetto al punto a), che qui si richiamano;

c) quanto al sottocriterio 1.4.1, l'assunto dell'appellata è destituito di fondamento perché l'offerta di C.E.D.O.C.A. non prevede la scorta armata in fase di trasporto, ma solo, espressamente, «in fase di ritiro delle ricette dai punti di prelievo», mentre inconferente rispetto al tema della sicurezza è il fatto che venga assicurata la manutenzione dei mezzi, mentre nella relazione di Campione viene garantita la presenza degli automezzi del sistema antifurto satellitare e la copertura dei rischi di distruzioni, deterioramento, smarrimento, manomissioni parziali o totali per qualsiasi causa, rapina, furti, incendi e, oltre ad elencare le misure di sicurezza standard e la polizza di € 1.500.000,00, spiega ampiamente il servizio di ritiro, alle pp. 59-60, con la previsione di ulteriori misure di sicurezza e controllo;

d) quanto al sottocriterio 1.4.2, i rilievi dell'appellata non colgono nel segno perché il sottocriterio prevedeva misure di sicurezza per evitare l'accesso alla documentazione, si badi, non da chiunque, ma da parte del personale non autorizzato e, rispetto a tale specifico profilo unicamente richiesto dalla lex specialis, l'offerta di C.E.D.O.C.A. non presenta alcun aspetto qualitativamente superiore a quella di Campione, che nella sua relazione ha indicato i sistemi di sicurezza necessari ad impedire l'accesso alla documentazione da parte del personale non autorizzato, oltre alle metodiche teOMISSISche relative al condizionamento e al controllo dell'ambiente, la protezione da minacce esterne ed ambientali, ivi compresa la misura diretta all'estinzione degli incendi, e descrive, alle pp. 51-52, le misure di sicurezza, la videosorveglianza per 24 ore, come indicato in più parti della relazione, e da p. 81 in poi anche un piano di continuità operativa (c.d. PCO);

e) quanto al sottocriterio 2.1, la tesi dell'appellata è infondata perché il paragrafo 2.1 della relazione di Campione è volto a descrivere la struttura organizzativa e tecnologica nonché le misure di qualità e controllo grazie alle quali l'aggiudicataria ritiene di poter gestire i picchi di attività, descrivendo in ben cinque pagine l'infrastruttura tecnologica in dotazione e le misure di qualità in possesso, sicché l'assunto è smentito per tabulas da un'attenta lettura della relazione di Campione, mentre non può essere considerato elemento di maggior preferenza il numero più cospicuo di pagine dedicato al tema;

f) quanto al sottocriterio 2.2, le argomentazioni dell'appellata non hanno pregio perché la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dell'offerta, che contiene una puntale e copiosa illustrazione dell'organizzazione del servizio e dell'organico (p. 52 e p. 57 della relazione teOMISSISca), giudicando i profili di interesse ai fini dell'esecuzione della commessa, sicché la maggiore esperienza professionale dei profili indicati da C.E.D.O.C.A. non può bastare, di per sé sola, ad ottenere un maggior punteggio;

g) quanto al sottocriterio 3.1, Campione ha dedicato all'architettura di sistema il paragrafo 3.1 della sua offerta (pp. 67-68 della relazione), correttamente valutato dalla Commissione, peraltro con un punteggio inferiore a quello di C.E.D.O.C.A., sicché non si comprende l'effettivo interesse a coltivare tale censura;

h) quanto ai sottocriteri 4.1. e 4.2, infine, le due certificazioni sono possedute l'una dalla mandataria e l'altra dalla mandante, in contrasto con il principio secondo cui, in caso di prestazioni fungibili, le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese costituenti il raggruppamento poiché, come questo Consiglio ha sempre affermato, «la certificazione di qualità, diretta a garantire che un'impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (v., ex pluribus, Cons. St., sez. III, 19 novembre 2014, n. 5695), con la conseguente reiezione della censura.

21.4. Le valutazioni della Commissione, dunque, resistono alle analitiche censure dell'appellata, che vanno respinte, non apparendo affetta da macroscopici vizi di illogicità o da travisamento dei fatti le valutazioni svolte dalla Commissione in relazione agli specifici profili sin qui in sintesi esaminati.

21.5. In ordine al dedotto difetto di motivazione dei giudizi (pp. 60-61 della memoria), infine, si deve rilevare l'infondatezza della censura, sul punto, perché i giudizi dei commissari non sono né stereotipi né ripetitivi e hanno sufficientemente assolto l'onere motivazionale nel fare corretta applicazione dei dettagliati criteri e sottocriteri indicati nel disciplinare di gara, nel capitolo previsto, oltre che a far riferimento alla griglia di gradimento, essa pure prevista negli atti di gara.

21.6. Ne deriva l'infondatezza, complessivamente, anche dell'ottavo motivo qui riproposto, con la conseguente conferma della valutazione espressa dalla Commissione.

22. Nel riassumere sin qui si è detto in ordine alle complesse questioni di diritto e di fatto oggetto del presente giudizio, dunque, e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di C.E.D.O.C.A. doveva e deve essere dichiarato inammissibile, per tardività, con riferimento ai motivi da 1 a 4 – motivi

comunque, e ad abundantiam, da ritenersi infondati anche nel merito stante il legittimo esercizio del soccorso istruttorio per quanto sopra si è precisato – e respinto, invece, nei motivi 5, 6, 7 e 8.

23. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello di Datamanagement va in parte accolto, quanto al mancato esame del motivo tendente ad ottenere l'esclusione di Campione e C.E.D.O.C.A., motivo, comunque, inammissibile e/o infondato nel merito, mentre deve essere accolto integralmente l'appello proposto da Campione, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarati in parte inammissibili e in parte respinti nel merito i ricorsi proposti in primo grado da Datamanagement e da C.E.D.O.C.A. e definitivamente confermata, all'esito di questo complesso giudizio, la legittimità dell'aggiudicazione disposta da OMISSIS s.p.a. in favore di Campione.

24. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la enorme complessità del contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.

24.1. Va posto definitivamente a carico di Datamanagement, per la sostanziale soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo e in secondo grado.

24.2. A carico di C.E.D.O.C.A. rimane anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado, mentre essa deve essere condannata, per la sostanziale soccombenza, a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello da parte di Campione.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, proposti da OMISSIS s.r.l. e da OMISSIS s.r.l., previa loro riunione, accoglie in parte il primo e accoglie integralmente il secondo, ai sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara in parte inammissibili e in parte respinge nel merito i ricorsi proposti in primo grado da OMISSIS s.r.l. e da OMISSIS s.r.l. e conferma la legittimità dell'aggiudicazione disposta da Società Regionale per la Sanità – OMISSIS s.p.a. in favore di OMISSIS s.r.l.

Compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado e in appello.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Condanna OMISSIS s.r.l. a rimborsare il contributo unificato corrisposto dall'appellante OMISSIS s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in modalità da remoto, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020, con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente  
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore  
Raffaello Sestini, Consigliere  
Solveig Cogliani, Consigliere  
Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Massimiliano Noccelli

Franco Frattini

IL SEGRETARIO